



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore VI - Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO

INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE DI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA - "FONDO ANTI CRISI" ANNO 2019.

L'Amministrazione Comunale rende noto che, con Delibera di Giunta Comunale n. 388 del 10/10/2019, sono state approvate le Linee Guida per l'erogazione di contributi economici previsti dal Fondo Anti crisi in favore di famiglie di lavoratori colpiti dalla crisi economica.

Il Fondo ha una disponibilità finanziaria di € **64.000,00**.

A) BENEFICIARI:

Beneficiari degli interventi sono le persone residenti, in modo continuativo, nel Comune di Fano, da almeno un anno alla data di presentazione della domanda con un **valore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 11.000,00**, (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, attestato da ISEE ordinario o qualora ne ricorrano i presupposti, da ISEE corrente), che **a far data dal 01/01/2014** per effetto della crisi economica, abbiano nel proprio nucleo familiare un componente che si trovi in una delle condizioni sotto indicate:

- essere disoccupato, ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e dell'art.4 comma 15 quarter della Legge di conversione n. 26 del 28 marzo 2019, a causa di licenziamento dovuto a crisi aziendale o dimissioni per giusta causa (vedi circolare INPS n. 97/2003 e n. 163/2003) o a causa del termine di scadenza del contratto dal 1 gennaio 2014.
- altre categorie di lavoratore anche autonomo che siano stati costretti a chiudere l'attività e relativa partita iva a causa della crisi, e che non ne abbiano aperta un'altra, o non abbiano trovato un lavoro dipendente.
- lavoratore dipendente a tempo determinato o comunque occupato, titolare alla data di presentazione della domanda, di contratto di lavoro di cui alle tipologie previste dal Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

I cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea devono essere in possesso del documento di regolarità di soggiorno in corso di validità.

I cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea devono essere in possesso della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno almeno annuale rilasciati ai sensi degli art. 5 e 9 del D.L.gs n.286 e s.m.i. Del 25/07/1998, in corso di validità.

Si specifica che:

- lo status di disoccupato deve essere possedute al momento della presentazione della domanda di contributo;
- è possibile presentare una sola domanda di contributo per nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'art. 3 del DPCM n.159 del 05/12/2013;
- coloro che risultano essere titolari, di contributi economici assegnati e/o erogati dal servizio sociale professionale nel corso dell'anno 2019 per il sostegno all'abitazione , possono presentare domanda di contributo per gli interventi economici riferiti alle altre aree di intervento;
- i soggetti interessati potranno esercitare la scelta su un massimo di tre benefici;
- non possono presentare domanda di contributo a sostegno delle famiglie di lavoratori colpite dalla crisi economica, coloro che risultano titolari della misura Reddito di cittadinanza alla data di presentazione della domanda.

B) AGEVOLAZIONI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

Per ogni intervento è previsto un limite massimo di importo erogabile come di seguito determinato:

a) area sostegno all'abitazione di residenza:

- contributo per il sostegno all'abitazione per una somma non superiore a € 550,00;

b) area sostegno alla gestione quotidiana:

- voucher spesa per un valore parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, per un importo pro-capite massimo di € 50,00;
- contributo per il pagamento delle utenze domestiche, luce e gas, fino ad un massimo di € 250,00;

La quota di contributo massimo che potrà essere concessa per gli interventi area sostegno alla gestione quotidiana e area sostegno all'abitazione di residenza è riferita al valore ISEE del richiedente, con le modalità di seguito indicate:

- fino a € 800,00 per nuclei familiari con valore ISEE non superiore ad € 7.200,00;
- fino a € 600,00 per nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 7.201,00 ed € 11.000,00;

Nel caso in cui gli interventi richiesti superino i limiti sopra indicati, si provvederà ad accogliere l'intervento economicamente più vantaggioso per il soggetto richiedente.

Le risorse che rimarranno inutilizzate all'interno di ogni singolo intervento, dovranno essere riversate a beneficio dell'area a sostegno dell'abitazione.

C) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le richieste verranno esaminate dall'ufficio competente che provvederà a redigere la graduatoria la quale sarà stilata in base all'ordine crescente del valore ISEE.

In caso di parità di detto valore, si terrà conto delle seguenti precedenze:

1. numero di minori presenti nel nucleo del richiedente e, a parità di numero, età in ordine crescente

del minore;

2. numero di componenti il nucleo familiare;

3. ordine progressivo di caricamento sulla piattaforma informatica comunale

I benefici saranno assegnati agli aventi diritto sulla base della graduatoria approvata con apposita determinazione dirigenziale.

L'erogazione dei contributi concessi avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili pertanto oltre tale limite, la collocazione in graduatoria non è utile ai fini dell'accesso ai benefici.

D) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per esigenze di semplificazione ed economicità del procedimento amministrativo, le richieste di accesso al Fondo, andranno personalmente compilate, esclusivamente presso l' Ufficio delle Politiche Sociali sito a Fano in via S. Eusebio 32 – negli orari di apertura.

Le domande saranno redatte con l'assistenza del personale addetto e debitamente sottoscritte, mediante inserimento diretto nel sistema informativo comunale, a far data dalla pubblicazione del presente avviso e comunque entro e non oltre il **20 NOVEMBRE 2019**.

Le richieste formulate come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, immediatamente caricate nel sistema, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni e documentazione generale:

- a pena di nullità, fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente, in corso di validità o in caso contrario, dovrà recare in calce, la dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tutt'ora validi e veritieri;
- dichiarazione attestante il possesso del documento di regolarità di soggiorno in corso di validità per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea ;
- per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea dichiarazione attestante il possesso della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno almeno annuale rilasciati ai sensi degli art. 5 e 9 del D.L.gs n.286 e s.m.i. Del 25/07/1998, in corso di validità, o dichiarazione di avere presentato domanda di rinnovo con riserva di produzione del permesso ad avvenuto rilascio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione art. 46 D.P.R. 445/2000, relativa agli estremi del documento giudiziario (ad es.: omologa della sentenza di separazione) atto ad attestare lo stato civile del richiedente qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di Attestazione ISEE;

Inoltre, in luogo della sola dichiarazione sostitutiva, dovrà essere prodotta anche la seguente documentazione:

- Isee ordinario o Isee corrente.

Si precisa che la documentazione dovrà risultare conforme all'atto della presentazione della domanda. In caso contrario l'Inps evidenzierà le omissioni o difformità nell'attestazione Isee che dovrà pertanto, essere regolarizzata, entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta di regolarizzazione formale da parte dell'ufficio comunale competente. In caso di ISEE difforme, non sanato entro i termini, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio all'esclusione.

- **idonea documentazione atta ad attestare il possesso dei requisiti per l'accesso** previsti al paragrafo A) ovvero che attesti le cause dello stato di disoccupazione o altra condizione, del richiedente o di altro componente del nucleo familiare che si trovi in una delle casistiche indicate nel predetto Paragrafo A (es. copia lettera di licenziamento, copia contratto di lavoro a tempo determinato di cui alle tipologie previste dal Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro per l'impiego....);

La documentazione generale dovrà essere integrata, in base all'agevolazione richiesta, come segue:

-contributo per il sostegno all'abitazione di residenza :

in caso di locazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi di registrazione del contratto di locazione e l'attuale importo del canone di locazione sostenuto. Il contratto di locazione dovrà essere intestato alla persona richiedente l'accesso al fondo o a persona presente nel suo stato di famiglia.(Nel caso di contratto di affitto registrato a nome di più persone, che rappresentano nuclei anagrafici distinti, il contributo spettante al richiedente verrà erogato proporzionalmente al numero dei cointestatari);

in caso di abitazione di proprietà gravata da mutuo ipotecario, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi di registrazione del mutuo ipotecario relativo all'abitazione in cui il richiedente e i suoi familiari "dimorano abitualmente" e attuale importo del rateo sostenuto.

E) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sarà pubblicata all'albo pretorio on.line di questo Ente la graduatoria provvisoria, che nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, conterrà il solo riferimento al numero di protocollazione della domanda, già in possesso del richiedente. I diretti interessati potranno presentare, avverso le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza, eventuali osservazioni per iscritto entro il termine di 10 giorni dalla suddetta informativa sul sito internet; non saranno prese in considerazione osservazioni pervenute oltre tale termine.

Successivamente, verrà pubblicata all'albo pretorio on-line la graduatoria definitiva, avente pertanto valore di notifica, con l'indicazione della decorrenza dei termini riconosciuti all'interessato per adire gli organismi giurisdizionali preposti.

G) DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Ai sensi del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi .

L'Amministrazione Comunale procederà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di G.C.360 del 24.09.2013 ad idonei controlli, anche a campione e ogni qualvolta sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.

Tutti coloro che fossero interessati possono rivolgersi per informazioni al Settore VI Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico, nella sede di via Sant'Eusebio n. 32 Fano - tel 0721/887483.

Fano

IL DIRIGENTE
SETTORE VI SERVIZI SOCIALI
Dr. Giuseppe De Leo